

Alle Deputazioni del Distretto XV.

Sono state emanate le seguenti decisioni in ordine ad accordare la licenza del porto d'armi e della caccia ad individui non aventi le qualità volute dall'art. 2. della Notifiz. Governativa 5. spirante mese.

1. Ai Cacciatori stipendiati non aventi le qualità come sopra, potrà essere rilasciata la licenza per il porto d'armi, e per la caccia sopra formale domanda però de' loro Padroni, i quali ne saranno responsabili, e durante soltanto finché rimangono al loro servizio.
2. Ai Cacciatori di professione non stipendiati e non aventi le qualità espresse nell'art. 2. della citata Notif., quando provino di essersi applicati per professione alla caccia prima del 5. cor. e che da questa traggano i loro mezzi di sussistenza, potrà accordarsi

la relativa licenza sempreche oltre alla cau-
zione da praticarsi pel non abuso delle ar-
mi da un prob. ed idoneo Presidente del Co-
mune stesso del Vicorante, ed oltre alle al-
tre ordinaste cautele si produca dal med.
uno speciale permesso della propria Depu-
tazione Comunale.

3.^o Quanto agli Esercenti professioni Liberali,
ed agli artisti, la Autorità Politiche si re-
goleranno a norma dell'art.^o 2.^o della no-
tificaz.^o 3. corrente

Tanto si partecipa alle deputazioni per norma,
e direzione ne riferibili casi.

Dalla R. Cancell.^a Gen.^a di Busto Arr.^o li 31.
Luglio 1616.

Candiani M

7^{to}. li 3. Agosto

alla Dep. Com. di

Lagnano.

D'effe

Busto Arsizio li 9. Settembre 1816.

N.° 713.

ALLE DEPUTAZIONI DEL DISTRETTO

Onde facilitare il porto d'armi ai Possidenti, Agenti, e Fattori di campagna, mi vengono dalla Direzione Generale di Polizia comunicate le quì sotto notate disposizioni.

L'imperiale Regio Governo con Dispaccio 21. prossimo passato Agosto risolvendo il dubbio che nell'Articolo secondo della Notificazione Governativa cinque Luglio prossimo scorso non potesse accordarsi la licenza d'armi agli Agenti, e Fattori di campagna, ai così detti Campari, ed agli Artisti in genere ha dichiarato non esservi difficoltà, che ai Campari quando nulla emerga sul loro conto in contrario venga rilasciata la licenza pel porto d'armi sopra formale domanda di chi gli assume al proprio servizio, semprechè i padroni ne' siano garanti, ed informino immediatamente la Polizia quando cessano dal loro servizio, nel quale caso la licenza sarà annullata, e richiamata; che agli Agenti, e Fattori di campagna sarà accordata la licenza d'armi quando venga da essi giustificato il bisogno, e sieno osservate le solite discipline, e finalmente, che non potendosi stabilire per rispetto agli Artisti una massima, il Governo medesimo ha rimesso alla circospezione della Polizia il determinare quando possa accordarsi agli stessi la licenza delle armi tanto per difesa personale, quanto pel trattenimento della caccia sotto l'osservanza delle consuete cautele.

Le faccio conoscere queste Superiori disposizioni, affinchè qualunque persona delle sunnominate Classi possa giovarsene per conseguirne la suddetta licenza.

Il Regio Cancelliere
CANDIANI

N. 113

ALLE DEPUTAZIONI DEL DISTRETTO

Onde facilitare il porto d'armi ai Possidenti, Agenti, e Fattori di campagna, mi vengono dalla Direzione Generale di Polizia comunicate le seguenti sottostanti disposizioni.

L'Imperiale Regio Governo con Dispaccio a. i. prossimo passato Agosto risolvendo il dubbio che nell'Articolo secondo della Notificazione Governativa va cinque luglio prossimo scorso non potesse accordarsi la licenza d'armi agli Agenti, e Fattori di campagna, ai casi detti Campari, ed agli Artisti in genere ha dichiarato non esservi difficoltà, che ai Campari quando nulla emerga sul loro conto in contrario venga rilasciata la licenza pel porto d'armi sopra formale domanda di chi gli assume al proprio servizio, sempreché i padroni ne siano garantiti, ed informino immediatamente la Polizia quando cessano dal loro servizio, nel quale caso la licenza sarà annullata, e richiamata; che agli Agenti, e Fattori di campagna sarà accordata la licenza d'armi quando venga da essi giustificato il bisogno, e sieno osservate le solite discipline, e finalmente, che non potendosi stabilire per rispetto agli Artisti una massima, il Governo medesimo ha rimesso alla circospezione della Polizia il determinare quando possa accordarsi agli stessi la licenza delle armi tanto per difesa personale, quanto pel mantenimento della caccia sotto l'assistenza delle consuete cautele.

Le faccio conoscere queste Superiori disposizioni, affinché qualunque persona delle suddette Classi possa giovarne per conseguire la suddetta licenza.

Il Regio Cancelliere
CANDIANI



IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

I molti e gravi abusi e disordini che da alcuni anni sono introdotti e si commettono nella caccia, con notevole pregiudizio di questo diritto Regale ed in detrimento dell'agricoltura, e gli eminenti riguardi che esige la pubblica sicurezza, che può essere compromessa dalla facilità con cui si ottenne finora da chicchessia il permesso di portar armi da fuoco, avendo fatto conoscere al Governo la necessità di alcuni provvedimenti provvisori atti a frenare i detti abusi, ed a rimediare agli occorsi disordini, non meno che a prevenire gli inconvenienti che dalla succennata facilità di ottenere il permesso delle armi possono derivare, in pendenza di uno stabile Regolamento sulla caccia, e di più opportune determinazioni sulla delazione delle armi, si ordina frattanto come segue:

Art. I.

Sono richiamate in pieno vigore ed alla più esatta osservanza le prescrizioni del Decreto 21 novembre 1806 sulla delazione delle armi, e quelle segnatamente che si contengono negli articoli 7 e 8 dello stesso Decreto.

II.

Il permesso di portar armi non sarà accordato che si proprietari, affittajuoli e massari propriamente tali, ed alle persone aventi un pubblico impiego o vero uno stabilimento d'industria o di commercio.

III.

Qualora la persona petente il permesso di portar armi non sia vantaggiosamente conosciuta dall'Ufficio di Polizia, sarà facoltativo al medesimo di esigere, in unione a tutte le altre prove volute dai succitati due articoli, anche la produzione della così detta fedua criminale.

IV.

Chiunque richiede il permesso di portar armi, dovrà far constare all'Ufficio di Polizia il bisogno ch'egli ha del detto stesso, e precisare l'uso a cui deve servire. Di queste indicazioni dovrà farsi espressa menzione nella relativa licenza che sarà rilasciata dall'Ufficio di Polizia.

V.

Richiamandosi il Decreto 21 settembre 1805 sulla caccia, al più esatto adempimento, si diffida il Pubblico che la licenza di portar armi non essendo, come non fu mai, bastante da sé sola per poter andare a caccia, ma richiedendosi indispensabilmente per questo esercizio anche l'apposita licenza da caccia, si cederà con tutto il rigore contro i trasgressori all'applicazione delle multe prescritte dal citato Decreto 21 settembre 1805.

VI.

A tale effetto quelli che domanderanno la licenza d'armi per poter levare la licenza da caccia, saranno tenuti di riportare quest'ultima nel termine di dieci giorni, e di presentarla avanti la scadenza del detto termine all'Ufficio di Polizia che avrà loro rilasciata la licenza d'armi per ottenerne la vidimazione. Scorsi i dieci giorni senza che abbia avuto luogo tale presentazione, la licenza d'armi s'intenderà annullata di diritto, e sarà immediatamente richiamata dall'Ufficio di Polizia.

VII.

I possessori attuali di licenze d'armi, la di cui durata si estendesse a tre o più mesi, saranno tenuti di uniformarsi ai precedenti articoli IV e VI, sotto la comminatoria, per quelli che non vi avranno adempito nel termine di dieci giorni, dell'immediato annullamento e richiamo all'Ufficio di Polizia della rispettiva licenza.

VIII.

Il termine per la proibizione d'ogni caccia è prorogato dal giorno 15 sino al giorno 20 luglio d'ogni anno. In compenso la detta proibizione avrà principio soltanto col giorno 8 di aprile.

IX.

La C. R. Direzione generale della Polizia, quella del Demanio, Boschi e Diritti uniti, le Regie Delegazioni provinciali, le Municipalità e la Gendarmeria sono incaricate rispettivamente, e terranno mano forte per l'esatto e pieno adempimento della presente Determinazione.

Milano, il 5 luglio 1816.

IL CONTE DI SAURAU,
GOVERNATORE.

Conte MELLERIO, Vicepresidente.

Barone BAZETTA, Consigliere.

Dall'Imp.

Stamperia. Prezzo 15 cent.